



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2345

Prot. n. 60/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2024/2025.

Il giorno **21 Dicembre 2023** ad ore **14:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento”, il quale all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 1 novembre 1973, n. 689 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale”, il quale all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento;
- vista la legge di data 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- visto il decreto legislativo di data 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- visto il decreto legislativo di data 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- visto il decreto legislativo di data 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2 comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- visto il decreto ministeriale di data 13 dicembre 2001, n. 489 “Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico” come da ultimo integrato dal Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- visto il decreto ministeriale di data 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622;
- visto il decreto ministeriale di data 8 febbraio 2021, n. 5 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”;
- vista la legge provinciale di data 7 agosto 2006, n. 5 - Legge provinciale sulla scuola;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48 Leg “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e ss.mm.ii.;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e ss.mm.ii.;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e ss.mm.ii.;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. “Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”;

- visto l’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 15 giugno 2010, pubblicato su G.U. n. 164 di data 16 luglio 2010;

- visto l’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di data 11 novembre 2011 e recepito dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 138 di data 3 febbraio 2012;

- visto l’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;

- viste le determinazioni del dirigente del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale che riconoscono la parità formativa alle seguenti Istituzioni formative: “Opera Armida Barelli” (n. 141 del 11 agosto 2010); “Centro di formazione professionale Centromoda Canossa” (n. 241 del 21 dicembre 2010 successivamente confermata con determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 78 d.d. 6 agosto 2014); “Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche” (n. 242 del 21 dicembre 2010 successivamente confermata con determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 8774 di data 11 agosto 2022); “Centro di formazione professionale dell’Università Popolare Trentina” (n. 62 del 02 maggio 2011) che, a decorrere dal 1 settembre 2017, ha variato la denominazione in “Università popolare Trentina – Scuola delle professioni per il terziario” (determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 178 d.d. 20 agosto 2018); Enaip Trentino” (n. 71 del 19 maggio 2011 e ss.mm.ii.); “Centro di formazione professionale G. Veronesi” (n. 82 del 08 giugno 2011) che, a decorrere dal 2 marzo 2018, ha variato la denominazione in “G. Veronesi - Centro di formazione scolastica e di formazione professionale” (determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 86 d.d. 24 aprile 2018), successivamente modificata in “Polo Giuseppe Veronesi” a decorrere dal 1° settembre 2023 (determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 8663

di data 07.08.2023) e confermata con la determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 6575 di data 24 novembre 2021; "Istituzione Formativa denominata "Ivo de Carneri" (n. 120 di data 10 agosto 2011 e determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 113 d.d. 20 giugno 2016); Istituzione formativa denominata "Centro di formazione professionale-Settore Agricoltura e Ambiente", articolazione del Centro Istruzione e Formazione dell'Ente gestore Fondazione Edmund Mach" con sede legale in San Michele all'Adige, via E. Mach n. 1 (n. 213 di data 14 dicembre 2011);

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1482 e 1483 di data 18 agosto 2023 e s.m.i., che definiscono, tra l'altro, le modalità di ammissione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed i criteri di iscrizione ai percorsi rientranti nel diritto dovere all'Istruzione e Formazione Professionale;

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1682 di data 3 agosto 2012 e s.m.i. e n. 2171 di data 15 ottobre 2012 e s.m.i. che definiscono gli ordinamenti rispettivamente dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di quarto anno di diploma professionale successivo all'acquisizione della qualifica;

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1320 del 04 settembre 2020 e n. 960 del 11 giugno 2021 con cui sono stati approvati rispettivamente il nuovo Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento e i nuovi Piani di studio dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, a partire dall'anno formativo 2021/2022 con il primo anno dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno e con il quarto anno successivo alla qualifica;

- visto il Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, la Provincia di Belluno, l'Ufficio scolastico - ambito territoriale n. VIII della Regione Veneto e la Comunità del Primiero per la realizzazione di una rete coordinata di servizi volta a garantire l'attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nei rispettivi territori", di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2655 di data 07 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

- visto l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica di data 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

- visto l'articolo 26 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- visto il decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. concernente il "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale sulla scuola)";

- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

- vista la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità";
- visto il decreto del Presidente della Provincia di data 08 maggio 2008, n. 17-124/Leg concernente il "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali" (art. 74 della legge provinciale sulla scuola);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 27 novembre 2020, n. 1944 concernente le "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione degli studenti e studentesse con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (DSA) e approvazione delle modalità di segnalazione ai servizi specialistici";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 392 di data 18 marzo 2022 avente ad oggetto "Procedure di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica - Legge provinciale 10 settembre 2003, n.8 - art. 4 bis" e s.m.i.;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 16 dicembre 1985, n. 751, "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche", in particolare la lettera b) del punto 2.1, concernente le modalità di espressione della scelta se avvalersi o non avvalersi della religione cattolica, e il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2012, n. 175, "Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza episcopale italiana circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche" recante integrazioni al D.P.R. 1985, n. 751;
- visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale", sottoscritto il 7 febbraio 2013, a seguito dell'autorizzazione della Giunta provinciale con deliberazione n. 54 del 18 gennaio 2013, che ha definito la struttura e l'articolazione del corso annuale e dell'esame di stato conclusivo;
- visto l'aggiornamento del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei "Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto" (articolo 6, comma 5, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87), riguardante la struttura e l'articolazione dell'esame di stato conclusivo del corso annuale;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 551 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Corso annuale per l'Esame di Stato di Istruzione professionale. Ridefinizione, dall'anno 2015/2016, dei Piani di studio del corso annuale per l'Esame di Stato di istruzione professionale (deliberazioni della Giunta provinciale n. 200 del 16 febbraio 2015 e n. 1069 del 29 giugno 2015), articolazione e quadri orario" che ridefinisce i Piani di studio del corso annuale per l'esame di stato;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 928 di data 4 giugno 2018 "Aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica concernente l'istruzione degli adulti con decorrenza dall'a.s. 2018/2019" e successiva integrazione con deliberazione della Giunta provinciale n. 1020 di data 5 luglio 2019;
- visto il decreto del Presidente della Provincia n. 20-34/Leg. del 18 dicembre 2015 "Regolamento

- sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2411 di data 22 dicembre 2022 concernente il Quadro dell’offerta scolastica ed educativa provinciale e gli indirizzi delle istituzioni scolastiche e formative;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1263 di data 29 luglio 2016 “Attuazione artt. 13, 14, 15 del Decreto del Presidente della Provincia del 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg. Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso-valutazione e certificazione degli apprendimenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale”;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 di data 26 ottobre 2007 e s.m.i. concernente “Approvazione delle linee guida per la sperimentazione dei percorsi di qualifica per adulti e della composizione della Commissione di valutazione in ingresso” nel sistema di istruzione e formazione professionale;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1600 di data 9 settembre 2022 concernente “Criteri e modalità per l'organizzazione, il riconoscimento dei crediti, la personalizzazione e la valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) degli adulti in provincia di Trento, in attuazione degli articoli 10, comma 3, 13 e 15, comma 9, del dpp 18 dicembre 2015 n.20-34/Leg "regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento" e la successiva deliberazione n. 1757 del 29 Settembre 2023 concernente l’“Adozione dei quadri orari dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) per adulti, a partire dall'anno formativo 2023- 2024”;
 - viste le deliberazioni della Giunta provinciale di data 19 agosto 2016 n. 1391 “Adozione degli obiettivi generali per l'apprendistato volto al conseguimento dei titoli di studio e degli standard formativi di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 e dell'articolo 30 della Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10” e n. 1398 “Adozione degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 e approvazione dello schema di protocollo per l'attuazione” che definiscono gli obiettivi generali, gli standard formativi e non ed i criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato formativo per il conseguimento dei titoli formali conclusivi del secondo ciclo;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2075 di data 4 ottobre 2013 concernente “Criteri e modalità per l’attuazione dell’art. 56, comma 2 bis della legge provinciale sulla scuola, in materia di rilevazione dei bisogni organizzativi e formativi delle famiglie per il primo ciclo di istruzione”;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 di data 30 dicembre 2015 avente ad oggetto “Attivazione di percorsi educativi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica Montessori” e s.m.i.;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 concernente il quadro dei percorsi di istruzione musicale nell’ambito del primo ciclo di istruzione con decorrenza dall’a.s. 2017/18 e s.m.i.;
 - viste le disposizioni in materia di filiazione stabilite dagli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, riguardanti la responsabilità genitoriale;
 - visto il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
 - visto il decreto legislativo di data 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. “Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- considerato che, per i percorsi del quarto anno di diploma professionale successivo al conseguimento di una qualifica, l'iscrizione è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire e al superamento di un colloquio o una selezione, l'istituzione formativa definisce in autonomia i termini dei procedimenti. Per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) le modalità operative per l'iscrizione o l'adesione alla valutazione in ingresso sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

- visto il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di adempimenti degli obblighi vaccinali, ed in particolare l'art 3 bis comma 5;

- vista la circolare del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 40055 di data 12 dicembre 2023 avente ad oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/25”;

- considerato che si rende ora necessario adottare le disposizioni per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione per l'a.s. 2024/2025 attivi nel territorio della Provincia autonoma di Trento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A) concernente “Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi del primo ciclo di istruzione erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2024/2025”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo che tale approvazione integra anche l'adozione dei relativi modelli di iscrizione;
2. di approvare l'Allegato B) concernente “Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2024/2025”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo che tale approvazione integra anche l'adozione dei relativi modelli di iscrizione;
3. di approvare l'Allegato C) concernente “Disposizioni riguardanti entrambi i cicli”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo che tale approvazione integra anche l'adozione dei relativi modelli di iscrizione.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 All. A) disposizioni riguardanti il primo ciclo

002 All. B) disposizioni riguardanti il secondo ciclo

003 All. C) disposizioni riguardanti entrambi i cicli

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A

Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi del primo ciclo di istruzione erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2024/2025.

1. Operazioni preliminari

Le istituzioni scolastiche, antecedentemente all'espletamento delle operazioni di iscrizione, sono tenute a dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 56, comma 2 bis della legge provinciale sulla scuola, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2075 del 4 ottobre 2013.

Il richiamato provvedimento prevede lo svolgimento di un'indagine tra le famiglie, al fine di rilevare i bisogni organizzativi e formativi espressi dalle medesime. Nel contesto di tale indagine, anche al fine di agevolare le operazioni di iscrizione, dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

- il tempo scuola e le articolazioni dello stesso;
- il numero di rientri pomeridiani;
- la scelta di aderire o non aderire alle attività facoltative;
- la preferenze circa le attività da svolgere nelle ore facoltative.

2. Iscrizioni su presentazione di domanda e d'ufficio

2.1 La domanda di iscrizione è presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale (di seguito genitori) e deve essere sempre condivisa da entrambi. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

2.2 Le domande riguardano l'iscrizione alla classe prima della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado; possono altresì riguardare altre classi del primo ciclo.

2.3 Devono essere iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2024.

2.4 Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025. I genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini. A tal fine, il dirigente dell'istituzione scolastica competente per territorio garantisce, in collaborazione con il personale insegnante della scuola dell'infanzia, l'informazione necessaria ai genitori. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini e bambine che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2025.

2.5 Solo per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2024 è data facoltà di chiedere l'iscrizione diretta alla classe seconda di scuola primaria, previo superamento di apposito esame di idoneità, da sostenersi presso la scuola di iscrizione, in attuazione di quanto previsto all'art. 10 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. In tali casi si applicano le modalità ordinarie di iscrizione, fermo restando che è necessaria una specifica comunicazione e definizione procedurale con l'istituzione scolastica di iscrizione.

2.6 In relazione alle iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per l'anno scolastico 2024/2025 i soggetti titolati, come sopra individuati, presentano la domanda secondo una delle modalità individuate nel punto 2.7.

2.7 I soggetti titolati all'iscrizione presentano on-line la domanda di iscrizione attraverso l'accesso al portale <https://www.vivoscuola.it/iscrizioni> mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi). Il

completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo e organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione. In alternativa, qualora non sussistano le condizioni per un'autonoma iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica, che mette a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura, con il supporto degli operatori di segreteria. In via residuale, le iscrizioni in corso d'anno sono gestite dalle istituzioni scolastiche in modalità diversa da quella online.

2.8 Le istituzioni scolastiche, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'Anagrafe unica degli studenti (SAA).

2.9 Sono effettuate d'ufficio, ossia a carico dell'istituzione scolastica e senza incombenze richieste ai genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado. Con riferimento alle operazioni di iscrizione d'ufficio l'istituzione scolastica provvede autonomamente, salvo diversa scelta operata dai genitori e comunque dopo il termine di conclusione delle operazioni di cui al paragrafo 3.2. Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale e agli esami di stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda di iscrizione ad un'altra scuola, la quale sarà accolta compatibilmente con l'organizzazione interna dell'istituzione scolastica.

2.10 Nelle ipotesi di iscrizione d'ufficio, qualora l'offerta scolastica contempra un'articolazione differenziata del tempo scuola, resta salva la possibilità di manifestare, entro il medesimo termine di presentazione delle iscrizioni, esplicita preferenza per classi con tempo scuola articolato in modo diverso da quello frequentato in precedenza. Tale domanda è accolta compatibilmente con l'organizzazione interna dell'istituzione scolastica.

2.11 Sono a carico dei genitori, secondo le regole ordinarie disciplinate nei punti precedenti:

- le iscrizioni di studenti che provengono da altre istituzioni scolastiche (anche paritarie);
- le iscrizioni alle classi successive alla prima classe di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado di studenti che abbiano beneficiato dell'istruzione familiare, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5, per i quali i genitori richiedano la frequenza di istituzioni scolastiche provinciali.

2.12 Con riferimento all'integrazione del modulo di iscrizione da parte delle istituzioni scolastiche, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell'ambito delle predette operazioni. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

2.13 I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel progetto d'istituto (cfr. art. 5, par. 1, lett. c. del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e

se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati. A tale proposito e a titolo esemplificativo, sono considerati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità in questione i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli studenti.

3. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla

3.1 La domanda di iscrizione è presentata ad una sola scuola dalle ore 8.00 di lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 20.00 di sabato 10 febbraio 2024; nei casi di iscrizione effettuata avvalendosi delle postazioni telematiche messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, il suddetto termine scade in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole. Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati il dirigente scolastico può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche paritarie.

3.2 La domanda di iscrizione di cui al punto 2.2 è presentata all'istituzione scolastica competente per territorio di residenza o, in alternativa, all'istituzione scolastica diversa (provinciale o paritaria) presso la quale si vorrebbe iscrivere lo studente. In tale seconda ipotesi, qualora la domanda non possa essere accolta, il dirigente scolastico è tenuto a darne motivata comunicazione a chi l'ha presentata, entro 7 giorni dalla scadenza del termine di sabato 10 febbraio 2024; a fronte del suddetto diniego, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare tempestivamente la procedura di iscrizione sopra illustrata. In ogni caso le operazioni descritte devono concludersi perentoriamente entro la scadenza di martedì 20 febbraio 2024.

3.3 In caso di presentazione della domanda d'iscrizione ad una scuola paritaria, i genitori dello studente sono tenuti a darne contestuale comunicazione per iscritto al dirigente scolastico competente per territorio.

3.4 Per i percorsi di istruzione del primo livello dei corsi adulti, attivi presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, il termine di iscrizione è il 31 dicembre 2024.

3.5 Si veda l'allegato C "Disposizioni riguardanti entrambi i cicli", punto 2 "Accoglienza e inclusione", dove sono disponibili ulteriori indicazioni.

4. Particolarità di contenuto della domanda di iscrizione ed adempimenti conseguenti

4.1 I genitori delle bambine e dei bambini della fascia anagrafica individuata dai paragrafi 2.3 e 2.4, che intendano avvalersi anticipatamente del servizio di istruzione primaria, non possono presentare richiesta di iscrizione alla scuola dell'infanzia e, se già presentata, la stessa deve essere ritirata.

4.2 All'atto dell'iscrizione è compilato per ogni studente il "foglio notizie alunno", il quale reca i dati anagrafici nonché i dati relativi all'iter scolastico.

5. Trasferimento della domanda di iscrizione

5.1 Il trasferimento della domanda di iscrizione già presentata è ammesso per trasferimento di residenza ovvero per diverse motivazioni sopravvenute ed eccezionali.

5.2 La richiesta di trasferimento è presentata al dirigente dell'istituzione scolastica di iscrizione, il quale provvede, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, al rilascio del nulla osta al trasferimento e alla comunicazione al dirigente della scuola di destinazione.

5.3 Il dirigente scolastico della scuola di destinazione informa il dirigente scolastico della scuola di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e avanza richiesta della documentazione relativa allo studente trasferito.

5.4 Le procedure indicate si applicano anche ai trasferimenti da scuola provinciale a scuola paritaria.

6. Istruzione familiare

6.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo scolastico è esercitata dai genitori a norma dell'art. 32 della legge provinciale sulla scuola, perentoriamente nel periodo compreso tra lunedì 8 gennaio 2024 e sabato 10 febbraio 2024, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento. Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni anno, entro il medesimo termine, salvo il rientro nei percorsi del sistema educativo. Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. Successivamente a tale comunicazione, l'istituzione scolastica richiede ai genitori le informazioni necessarie per la gestione degli adempimenti a carico dell'istituzione scolastica.

6.2 Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate e documentate (a titolo esemplificativo si possono considerare tali le motivazioni di carattere organizzativo derivanti da un recente trasferimento o in vista di un trasferimento in altro luogo con un sistema educativo diverso, che presupponga una differente preparazione), che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare al fine di riscontrare la richiesta medesima. In ogni caso, tali cause di eccezionale gravità devono verificarsi successivamente al termine sopra definito.

6.3 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare sono tenuti a relazionarsi con il sistema educativo provinciale attraverso una valutazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dalle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg - Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

6.4 In caso di trasferimento della residenza in corso d'anno, i genitori sono tenuti a darne informazione all'istituzione scolastica alla quale era stata fatta, in precedenza, la comunicazione della volontà di provvedere all'istruzione del proprio figlio, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola.

7. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione

7.1 Sono accettate in via prioritaria le domande di iscrizione di studenti e studentesse residenti nel bacino di utenza del plesso o sede scolastica, secondo la residenza anagrafica al momento dell'iscrizione. Fermo restando il termine finale per le iscrizioni fissato alla data di sabato 10 febbraio 2024, le domande pervenute oltre il termine del 31 maggio 2024 sono accolte nell'ambito dell'istituto comprensivo lasciando al dirigente scolastico la facoltà di individuare la soluzione più funzionale all'organizzazione del servizio scolastico e al contenimento del numero delle classi.

7.2 Ferma restando la coerenza con il quadro dell'offerta scolastica sono altresì accettate, in via subordinata rispetto a quanto previsto al punto precedente, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura scolastica ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, le domande di iscrizione di studenti residenti fuori dall'area di utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell'area di utenza del

- plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- residenza anagrafica di uno dei genitori nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione, qualora sia diversa da quella dello studente;
- esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento nelle esigenze di cui al presente punto devono essere debitamente motivate e documentate (in forma elettronica) alle istituzioni scolastiche, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. In relazione a quanto sopra le singole istituzioni scolastiche sono tenute a riscontrare:

- la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione nonché a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti l'iscrizione, secondo le procedure previste al punto 3.2, circa l'accoglimento o meno delle domande stesse;
- a formalizzare ai genitori che, nei casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico già attivati dall'amministrazione provinciale, qualora ciò non generi ulteriori costi per l'amministrazione stessa.

Per gli studenti e studentesse provenienti da fuori bacino e senza i suddetti requisiti, l'ammissione alla frequenza della scuola primaria non costituisce un diritto alla prosecuzione nella scuola secondaria di primo grado dell'istituto medesimo.

7.3 Possono essere accettate, compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola e alla condizione che non comportino aumento di classi, le domande di iscrizione riguardanti plessi o sedi diversi da quelli territorialmente competenti (del bacino di utenza) le quali non rientrano nella casistica disciplinata dal precedente punto. I dirigenti scolastici sono comunque tenuti a dare formale riscontro a tali domande di iscrizione, specificando che le stesse sono, laddove possibile, accolte con riserva in relazione ad eventuali richieste di iscrizione che potrebbero giungere oltre il termine previsto al punto 3.1 e riguardanti studenti del bacino di utenza ovvero studenti per i quali, pur essendo fuori bacino, le esigenze lavorative/familiari rientrano nei casi di cui al precedente punto. I consigli delle istituzioni scolastiche provinciali adottano criteri di priorità per l'accoglimento delle domande di iscrizione di cui al presente punto, ferma restando l'invarianza del numero delle classi, tenendo conto che, per la scuola secondaria di I grado, la precedenza si applica agli studenti che, iscrivendosi alla classe prima, abbiano frequentato la classe quinta di una scuola primaria dell'istituto stesso.

7.4 In continuità con gli anni scolastici precedenti, con riferimento alle classi prime, si conferma il principio in base al quale il tempo scuola non rileva ai fini dell'autorizzazione delle classi e comporta la necessità da parte del Dirigente scolastico di informare e orientare le scelte delle famiglie. Nella formazione delle classi deve essere garantito equilibrio rispetto alla generale organizzazione dell'istituto, anche in riferimento alla presenza di studenti con disabilità e più in generale con bisogni educativi speciali.

8. Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi educativi di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"

Negli Istituti comprensivi in cui la Giunta provinciale ha autorizzato l'attivazione di percorsi di scuola primaria secondo la metodologia "Montessori" sono applicate le disposizioni generali sopra descritte, ferma restando la validità di quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015 e s.m.i. e salvi i criteri e le priorità di accesso di seguito elencati:

- è garantito l'accesso a tutti gli alunni e le alunne del Sistema educativo provinciale, a prescindere dal bacino di utenza;
- l'istituzione scolastica garantisce priorità a gli alunni e le alunne che abbiano maturato precedenti esperienze di scuola dell'infanzia ad indirizzo montessoriano e delle quali possano essere forniti elementi;
- l'istituzione scolastica può adottare, con deliberazione del Consiglio dell'istituzione da pubblicare antecedentemente all'apertura delle operazioni di iscrizione, ulteriori criteri di priorità, al fine di garantire maggiore coerenza con le impostazioni organizzative dell'istituto;
- in via residuale si possono applicare, anche in via alternativa, il criterio cronologico di presentazione della domanda di iscrizione e il criterio di prossimità alla scuola.

9. Percorsi scolastici con particolare caratterizzazione

9.1 Gli Istituti comprensivi nei quali sono attivati percorsi a indirizzo musicale di scuola secondaria di primo grado, rispondenti alle impostazioni nazionali di cui al decreto interministeriale 1 luglio 2022, n. 176 e già autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2411 del 22 dicembre 2022, ne garantiscono l'accesso, previo svolgimento di apposite prove di verifica orientativo-attitudinale organizzate dall'istituzione scolastica scelta, secondo le modalità riportate nel regolamento dei predetti percorsi.

9.2 Gli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5 assicurano la prosecuzione dei percorsi scolastici bilingui secondo le impostazioni definite rispettivamente nei Protocolli d'intesa fra la Provincia autonoma di Trento e il Land Tirolo, approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 691 del 15 aprile 2005 e n. 1150 del 19 maggio 2010, per il progetto di classe bilingue dell'istituto comprensivo Trento 2 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 19 settembre 2019 per il progetto di classe bilingue dell'istituto comprensivo Trento 5. Il relativo accesso è disciplinato secondo le procedure di iscrizione gestite dalle singole istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalle citate deliberazioni.

9.3 Le prove di verifica orientativo-attitudinale di cui al comma 1 e l'approvazione delle relative graduatorie nonché le procedure previste al comma 2 dovranno avvenire preferibilmente entro il 31 gennaio 2024, al fine di consentire l'eventuale iscrizione ad altra scuola non oltre i dieci giorni successivi a tale data.

Allegato B

Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2024/2025.

1. Iscrizioni su presentazione di domanda e d'ufficio

1.1 La domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale (di seguito genitori) e deve essere sempre condivisa da entrambi. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Nel caso di studenti maggiorenni, in possesso del diploma dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, la domanda di iscrizione può essere presentata personalmente.

1.2 I soggetti titolati all'iscrizione presentano on-line la domanda attraverso l'accesso al portale <https://www.vivoscuola.it/iscrizioni> mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi).

Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. La domanda di iscrizione deve contenere i dati anagrafici dello studente del quale è richiesta l'iscrizione. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione. Qualora non sussistano le condizioni per un'autonoma iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica/formativa che mette a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura, con il supporto degli operatori di segreteria.

In via residuale, le iscrizioni in corso d'anno sono gestite dalle istituzioni scolastiche e formative in modalità diversa da quella online. Le istituzioni scolastiche e formative, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi registrarla nell'Anagrafe unica degli studenti (SAA).

1.3 La procedura cartacea rimane valida nel caso di iscrizione a percorsi di istruzione specificamente rivolti alla popolazione adulta.

1.4 Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima, salvo per gli anni di corso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione o qualifica da parte dello studente. Anche in tali casi si utilizzerà esclusivamente la procedura di iscrizione online. L'iscrizione d'ufficio vale anche nei casi di richiesta di trasferimento ad altra scuola.

1.5 Per gli studenti e studentesse valutati negativamente allo scrutinio finale o agli esami di stato ovvero all'esame di qualifica o di diploma professionale, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda di iscrizione ad altra scuola o indirizzo.

1.6 Con riferimento all'integrazione del modulo di iscrizione da parte delle istituzioni scolastiche e formative, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell'ambito delle predette operazioni. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

1.7 I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle istituzioni scolastiche e formative attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel progetto d'istituto (cfr. art. 5, par. 1, lett. c. del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalle istituzioni scolastiche e formative e selettivamente individuati. A tale proposito e a titolo esemplificativo, sono considerati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità in questione i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli studenti.

2. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla

2.1 La domanda di iscrizione può essere presentata a partire dalle ore 8.00 di lunedì 8 gennaio 2024.

I termini per la presentazione della domanda di iscrizione sono i seguenti:

- sabato 10 febbraio 2024 (ore 20.00) per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo rispettivamente di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- in qualsiasi momento dell'anno per l'iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classi I, II, III, IV) dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
- entro il 31 ottobre 2024 per l'iscrizione al terzo periodo didattico (classe V) dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
- entro il 31 ottobre 2024 per il terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello volti al conseguimento della qualifica professionale e per il quarto anno di quelli volti al conseguimento del diploma professionale.

Nei casi di iscrizione in cui ci si avvale delle postazioni presso le istituzioni scolastiche/formative i suddetti termini scadono in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole.

2.2 La domanda di iscrizione è presentata:

- a un solo istituto di istruzione secondaria di secondo grado sulla base degli indirizzi e articolazioni previsti dall'allegato parte integrante alla deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2022, n. 2411, concernente l'aggiornamento del quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale;
- oppure a un solo istituto di formazione professionale provinciale o ad una sola sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie, sulla base dell'offerta formativa definita dal Programma pluriennale della formazione professionale, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale di data 3 giugno 2015, n. 9 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1482 di data 18 agosto 2023 e s.m.i.

Qualora la domanda di iscrizione non possa essere accolta per le motivazioni previste dal paragrafo 5, il dirigente scolastico entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine delle iscrizioni, dovrà darne comunicazione al genitore che ha presentato la domanda o allo studente stesso qualora sia maggiorenne. Sarà cura di questi ultimi presentare una nuova domanda di iscrizione presso un'altra istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria. Tutte le operazioni descritte dovranno comunque concludersi perentoriamente entro martedì 20 febbraio 2024 .

2.3 Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati, il dirigente scolastico può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato di martedì 20 febbraio 2024.

2.4 Nell'istruzione e formazione professionale la presentazione della domanda di iscrizione in data posteriore al termine fissato può comportare, nei casi in cui non si determinino le condizioni per soddisfare le richieste degli interessati, l'assegnazione dello studente ad un istituto di formazione professionale provinciale o sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie diverso da quello scelto.

2.5 Si veda l'allegato C) "Disposizioni riguardanti entrambi i cicli", punto 2 "Accoglienza e inclusione", dove sono disponibili ulteriori indicazioni.

3. Trasferimento della domanda di iscrizione

3.1 Il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa, in caso di domanda di trasferimento o passaggio ad altra istituzione, rilascia il nulla-osta, dopo averne data informazione al dirigente dell'istituzione di destinazione, entro 10 giorni dalla richiesta nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento sulla valutazione adottato con D.P.P. 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg.

3.2 Il dirigente dell'istituzione di destinazione informa il dirigente dell'istituzione di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e richiede la documentazione relativa allo studente/studentessa trasferito.

4. Istruzione familiare

4.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo è esercitata dai genitori a norma dell'art. 32 della legge provinciale sulla scuola con dichiarazione resa al dirigente di un'istituzione scolastica del secondo ciclo, scelta sulla base dell'indirizzo scolastico di interesse, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento; la dichiarazione anzidetta va presentata perentoriamente nel periodo compreso tra lunedì 8 gennaio 2024 e sabato 10 febbraio 2024. Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni anno, entro il medesimo termine, anche dopo il compimento dei 16 anni d'età, salvo il rientro nei percorsi del sistema educativo.

Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. Successivamente a tale comunicazione, il dirigente scolastico può richiedere ai genitori le informazioni necessarie per la gestione degli adempimenti a carico dell'istituzione scolastica stessa. Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate e documentate (a titolo esemplificativo si possono considerare tali le motivazioni di carattere organizzativo derivanti da un recente trasferimento o in vista di un trasferimento in altro luogo con un sistema educativo diverso, che presupponga una differente preparazione), che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare al fine di riscontrare la richiesta medesima. In ogni caso, tali cause di eccezionale gravità devono verificarsi successivamente al termine sopra definito.

4.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare sono tenuti a relazionarsi con il sistema educativo provinciale attraverso una valutazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dalle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg - Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

4.3 In caso di trasferimento della residenza in corso d'anno, i genitori sono tenuti a darne informazione all'istituzione scolastica alla quale era stata fatta, in precedenza, la comunicazione della volontà di provvedere all'istruzione del proprio figlio, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola.

5. *Eccezione delle domande di iscrizione nelle istituzioni scolastiche provinciali*

5.1 L'iscrizione presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo è di libera scelta ma subordinata al numero di classi attivabili in base alla capienza massima degli edifici. Il dirigente scolastico accoglie prioritariamente gli studenti e le studentesse residenti nel territorio di competenza, che ordinariamente corrisponde alla dimensione della relativa comunità di valle.

5.2 In relazione alle comunità di valle di riferimento per alcune istituzioni scolastiche, si precisa quanto segue:

| Comunità di valle | Istituti di riferimento |
|---|---|
| Valle di Cembra | istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Val d'Adige (Trento) e istituti della Comunità territoriale della Valle di Fiemme in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto |
| Valle dei Laghi | istituti di istruzione della Val d'Adige (Trento) |
| Valle di Sole | istituti di istruzione della Comunità della Val di Non (Cles) |
| Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri | istituti d'istruzione della Comunità della Vallagarina (Rovereto) e istituti della Val d'Adige (Trento) in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto |
| Paganella | istituti di istruzione della Comunità Rotaliana-Königsberg (Mezzolombardo) |

5.3 Laddove l'individuazione dell'ambito territoriale di comunità non sia sufficiente a garantire il totale accoglimento delle domande di iscrizione, spetta ai Consigli delle istituzioni scolastiche procedere alla determinazione di criteri di scelta.

5.4 Laddove la capienza dell'istituzione scolastica sia superiore rispetto al numero degli studenti provenienti dal relativo ambito di comunità, i Consigli delle istituzioni scolastiche procedono alla determinazione di ambiti territoriali ulteriori, tenuto conto della vicinanza del territorio alla scuola.

5.5 In fase di autorizzazione delle classi, nel caso le richieste di iscrizione a un corso di studi siano inferiori al numero minimo di 15 studenti, i Dirigenti scolastici sono tenuti a riorientare gli studenti verso indirizzi di studio più richiesti, al fine di garantire l'attivazione di classi che risultino sostenibili e funzionali dal punto di vista didattico e dello sviluppo educativo e formativo. Solo in particolari situazioni di criticità debitamente rappresentate e motivate dall'istituzione scolastica, l'Amministrazione provinciale valuterà l'opportunità di costituire classi con un numero di iscritti inferiore a 15. Fatta salva la necessità di garantire l'appropriatezza e la sostenibilità del servizio, rimane fermo, nell'invarianza della popolazione scolastica, il riferimento al numero delle classi autorizzate nell'anno scolastico 2023/2024.

5.6 In continuità con gli anni scolastici precedenti, con riferimento alle classi prime, si conferma il principio in base al quale il tempo scuola non rileva ai fini dell'autorizzazione delle classi e comporta la necessità da parte del Dirigente scolastico di informare e orientare le scelte delle famiglie.

6. Percorsi con particolare caratterizzazione

Nei percorsi di studio il cui accesso è subordinato allo svolgimento di apposite prove le stesse, nonché l'approvazione delle relative graduatorie, dovranno avvenire preferibilmente entro il 31 gennaio 2024 al fine di consentire l'eventuale iscrizione ad altra scuola non oltre i dieci giorni successivi a tale data.

7. Ulteriori disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Ad integrazione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi vengono definite ulteriori disposizioni per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

7.1 La domanda d'iscrizione deve essere successivamente integrata dal titolo che attesti il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema verranno date indicazioni sulle modalità per documentare il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nel caso in cui l'Istituto di formazione professionale provinciale o la sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, intendesse richiedere ulteriore documentazione, non prevista in sede di iscrizione, la stessa dovrà essere predisposta e richiesta direttamente dal dirigente/direttore, nei tempi autonomamente stabiliti.

7.2 Le classi sono attivate nelle sedi dove si è prodotta la domanda di iscrizione o di iscrizione d'ufficio, solo se viene raggiunto il numero minimo stabilito al punto 2 della Sezione II del Programma pluriennale della formazione professionale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1482 di data 18 agosto 2023 e s.m.i.

7.3. Nel caso di non raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni o di eccedenza delle stesse, il dirigente dell'istituto formativo provinciale ovvero il responsabile della sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, è tenuto ad informare gli interessati.

7.4 Relativamente alle domande di studenti residenti fuori provincia, le istituzioni formative che raccolgono le relative domande di iscrizione, sono tenuti ad informare i richiedenti che l'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti nelle classi costituite con i residenti in provincia e consigliare la presentazione di analoga domanda di iscrizione anche istituzioni scolastiche o formative di pertinenza territoriale. A tal fine si precisa che gli studenti residenti fuori provincia non concorrono al raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni per l'attivazione del percorso/classe stabilito dagli strumenti di programmazione, fatto salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1483 di data 18 agosto 2023 e s.m.i. avente ad oggetto "Modifica del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2022/23" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, adottato ai sensi dell'art. 36 della Legge provinciale sulla scuola e degli art. 30 e 31 del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/leg. e approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1662 del 16.09.2022 e s.m.i..".

7.5 Le specifiche modalità operative per l'iscrizione al primo anno dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono comunicate con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema successivamente all'adozione del presente provvedimento.

7.6 Le iscrizioni alle classi successive alla prima, sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione, opzione o qualifica o diploma quadriennale. In quest'ultimo caso l'istituzione formativa è autorizzata a provvedere autonomamente dando priorità alla modalità per l'iscrizione online.

7.7 I dati relativi alle iscrizioni del primo anno, e degli anni successivi al primo, devono obbligatoriamente essere inseriti, dall'Istituto di formazione professionale provinciale o dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale o paritaria, nell'Anagrafe unica degli studenti (SAA). Con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema vengono comunicati i termini per l'inserimento. I dati inseriti entro i termini sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

7.8 L'iscrizione ai percorsi del quarto anno di diploma professionale, successivo al conseguimento di una qualifica, è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire e al superamento di un colloquio motivazionale o di una selezione; per detti percorsi l'istituzione formativa paritaria definisce in autonomia i termini dei procedimenti. Per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) i requisiti e le modalità operative per l'adesione alla procedura di valutazione dei prerequisiti per l'accesso al Corso annuale, e per la successiva iscrizione, sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema. Per l'iscrizione ai percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma, le modalità operative saranno definite con apposita circolare del Servizio sopra citato.

Allegato C

Disposizioni riguardanti entrambi i cicli

1. Assolvimento obbligo di istruzione e vigilanza su tale adempimento

Secondo le disposizioni nazionali l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- sottoscrizione di un contratto di apprendistato formativo, detto anche "duale" (art. 43 D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81), a partire dal quindicesimo anno di età, e relativo adempimento;
- istruzione parentale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

Al termine delle procedure di iscrizione i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione verificano che tutti gli studenti e le studentesse frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nel proprio istituto risultino iscritti a un percorso di istruzione o di istruzione/formazione professionale.

Qualora non risultino iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se intendano garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione attraverso l'istruzione parentale o ricorrendo alla formula del contratto di apprendistato.

Le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, come da ultimo integrato dal Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, e dall'art. 11 comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.

2. Accoglienza e inclusione

2.1 Studenti e studentesse con disabilità

L'iscrizione di studenti e studentesse con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, effettuata nella modalità online come definito negli allegati A e B, è completata con la presentazione alla scuola prescelta, subito dopo l'iscrizione e comunque entro martedì 20 febbraio 2024, della certificazione della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 art. 4bis, rilasciata secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale n. 392 di data 10 marzo 2022 e s.m.i. Il profilo di funzionamento, di cui alla sopra citata deliberazione, è trasmesso alla scuola dalla famiglia successivamente alla sua predisposizione.

Le istituzioni scolastiche e formative registrano nell'Anagrafe unica degli studenti (SAA) i dati relativi agli studenti e studentesse con disabilità certificata ai sensi della della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 art 4 bis, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- inserimento della data di certificazione e della diagnosi clinica (codice ICD-X prevalente ed eventuali altri codici ICD-X) con relativa data di scadenza;
- certificazioni rilasciate entro il 31 agosto 2022: selezionare l'unità operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari certificante o ente accreditato e convenzionato con la

medesima Azienda oppure l'Azienda sanitaria locale che ha rilasciato la certificazione qualora lo studente/studentessa provenga da altra Regione o Provincia italiana.

- certificazioni rilasciate successivamente al 31 agosto 2022: selezionare "Commissione sanitaria L. 104 Apss" per le certificazioni rilasciate in Provincia di Trento (in attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 392 di data 10 marzo 2022), oppure "Commissione sanitaria L.104 fuori provincia" per quelle rilasciate da altre Province/Regioni.

Al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione dello studente e studentessa con bisogni educativi speciali, nel passaggio da un ordine e grado di scuola a un altro o nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica o formativa il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, garantisce la necessaria interlocuzione tra scuola di provenienza e scuola di destinazione, anche in relazione al Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

Lo studente e la studentessa con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 art. 4bis, che consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per gli studenti con disabilità certificata ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 che non si presentano all'esame conclusivo del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, nell'anno scolastico 2024/2025, tali studenti e studentesse non possono essere iscritti/e alla terza classe di scuola secondaria di primo grado e assolveranno l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2.2 Studenti e studentesse con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

L'iscrizione di studenti e studentesse con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuata nella modalità online come definito negli allegati A e B, è completata con la presentazione, entro il termine di martedì 20 febbraio 2024, da parte del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, della certificazione rilasciata ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Le istituzioni scolastiche e formative registrano nell'Anagrafe unica degli studenti (SAA) i dati relativi agli studenti e studentesse che presentano un disturbo specifico di apprendimento certificato. La certificazione DSA secondo la legge 8 ottobre 2010, n. 170:

- deve essere rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ente accreditato e convenzionato con la medesima nell'ambito specifico, oppure dagli enti abilitati e inseriti nell'apposito elenco, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1944 del 27 novembre 2020 e n. 1162 del 9 luglio 2021 (<https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Risorse/Elenco-dei-soggetti-abilitati-per-certificazioni-DSA>);
- fatta salva diversa indicazione dello specialista, ha valore per il ciclo scolastico di frequenza, ossia sino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. L'accertamento della certificazione DSA deve essere aggiornato nel momento di passaggio al secondo ciclo di istruzione. Per i percorsi di formazione professionale la certificazione DSA, fatta salva

diversa indicazione medica, conserva la propria validità anche successivamente all'ottenimento della qualifica, qualora fosse intrapreso il percorso del quarto e quinto anno.

Al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione dello studente e della studentessa, nel passaggio da un ordine e grado di scuola a un altro o nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica o formativa il dirigente dell'istituzione di provenienza, garantisce la necessaria interlocuzione con quella di destinazione, anche in relazione al Progetto Educativo Personalizzato (PEP).

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera o dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs 62/2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

2.3. Studenti e studentesse con cittadinanza non italiana

Agli studenti e alle studentesse con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli studenti e le studentesse con cittadinanza italiana (Allegato A e B), ai sensi dell'art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: *“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (omissis) L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.”*

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite per la gestione del sistema anagrafe alunni.

Qualora le domande d'iscrizione pervenute in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituzione scelta, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di quel territorio si faranno carico, coordinandosi, di orientare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, per individuare tempestivamente le opportune soluzioni al fine di assicurare il diritto all'istruzione.

La costituzione delle classi deve essere effettuata in modo che non sia predominante la presenza, in singole classi, di studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è valutata attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti e studentesse, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

Gli studenti e le studentesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati devono, di norma, essere inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un anno, sulla base di precise motivazioni che tengano conto dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello/la studente/essa, del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio posseduto. Coloro che hanno già frequentato con successo otto anni di scuola nel loro paese d'origine, documentati oppure dichiarati dai genitori, hanno diritto a essere inseriti nelle prime classi delle scuole del secondo ciclo anche se non in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in Italia. L'assenza di tale titolo non preclude la possibilità, al termine degli studi, di sostenere l'esame di qualifica professionale o l'esame di Stato.

Per gli studenti e le studentesse almeno sedicenni il criterio dell'età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico progressivo (numero di anni di scolarità precedente, tipologia di scuola già frequentata, materie studiate ecc.) e la valutazione degli esiti derivanti dalla rilevazione delle competenze pregresse.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – al pari dei minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana si rimanda all'articolo 45 del D.P.R. 394/1999, alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e al “*Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*” emanato con D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.

3. Particolari deroghe all'obbligo di istruzione

Unicamente a fronte di particolari situazioni può essere valutata la permanenza di bambini e bambine con disabilità che hanno raggiunto l'età dell'obbligo scolastico presso la scuola dell'infanzia. Tale provvedimento ha carattere di assoluta eccezionalità e si inserisce all'interno di un accompagnamento specifico del percorso evolutivo condiviso dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria e dalla famiglia. Coerentemente a quanto definito dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia è richiesta una progettazione educativa individualizzata e una valutazione ponderata all'interno del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, composto da tutti i soggetti coinvolti (famiglia, coordinatore pedagogico e insegnanti della scuola dell'infanzia, dirigente scolastico di riferimento del territorio, neuropsichiatra o psicologo dell'età evolutiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ente accreditato).

Altresì può essere eccezionalmente valutata la possibilità di iscrizione per un anno alla scuola dell'infanzia di bambine e bambini che sono stati adottati e hanno raggiunto l'età dell'obbligo scolastico. Tale deroga è concessa su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, in accordo con la scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente per territorio formalizza la deroga all'obbligo di istruzione rilasciando il nulla osta alla famiglia. L'inserimento nella scuola dell'infanzia segue le procedure di autorizzazione previste dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia (vedi deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009).

Nelle situazioni di neo-arrivi di bambine e bambini con cittadinanza non italiana, coerentemente a quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 394/1999, può essere eccezionalmente valutato quanto previsto nelle situazioni di adozione.

4. Insegnamento della religione cattolica

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. All'atto dell'iscrizione i genitori o gli studenti, se maggiorenni, eserciteranno tale diritto di scelta, che ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificarla per l'anno scolastico/formativo successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Si precisa che l'esercizio del diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione

cattolica crea l'obbligo scolastico di frequenza, configurandosi, per chi se ne avvale, come una disciplina del curriculum obbligatorio con dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline e offerta a tutti, nel rispetto delle posizioni religiose o non religiose degli alunni/studenti. L'ordinamento scolastico prevede, in relazione agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, la possibilità di richiedere in alternativa: attività didattiche e formative organizzate dalle istituzioni scolastiche/formative; attività di studio e/o di ricerca individuale assistite da personale docente; libere attività di studio e/o di ricerca individuale nel secondo ciclo; la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica in entrambi i cicli. Le istituzioni scolastiche/formative si attivano al fine di consentire alle famiglie di esprimere le opzioni sopra richiamate e in relazione alle richieste espresse ne programmano gli aspetti organizzativi attraverso gli organi collegiali.

5. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

In tema di obbligo vaccinale gli adempimenti a carico delle scuole sono quelli definiti con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119, che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell'elenco dei nuovi iscritti fino a 16 anni di età (studenti delle classi prime o nuovi iscritti provenienti da fuori provincia) e dei minori stranieri non accompagnati.

Nel caso di studenti non in regola con gli obblighi vaccinali, le istituzioni scolastiche e formative sono tenute a invitare i genitori a depositare, entro il 10 luglio 2024, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse. Si precisa che la mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione, né impedisce la partecipazione agli esami (art. 3 bis, comma 5).

6. Tasse scolastiche statali

Le disposizioni nazionali relative alle tasse scolastiche prevedono che le stesse siano dovute per la frequenza del quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (art. 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e art. 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- taxa di iscrizione: euro 6,04;
- taxa di frequenza: euro 15,13;
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: euro 12,09;
- taxa di rilascio dei relativi diplomi: euro 15,13.

Con decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stato previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti in merito agli ulteriori casi di esonero si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 13053 del 14 giugno 2019.